

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2754

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAMPATELLI, SOLAROLI, INNOCENTI, TURCI, STRADA,
GIANNA SERRA, MUSSI, GHEZZI, REBECCHI, SANNA, SILVIO
MANTOVANI, SORIERO, VOZZA, REICHLIN, CASTAGNOLA,
GUIDI, SERAFINI, BIRICOTTI GUERRIERI, TATTARINI,
CIONI, EVANGELISTI, GIANNOTTI, VANNONI, SENESE, EN-
NIO GRASSI, GIORDANO ANGELINI, MASINI, GRILLI, MON-
TECCHI, PIZZINATO**

Norme in materia di accordi mutualistici contrattuali

Presentata l'8 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi economica che attraversa il paese rischia di cancellare decine di migliaia di piccole imprese. Nel solo 1993, si prevede una perdita di almeno 130.000 posti di lavoro, parte dei quali in imprese artigiane. Per queste ultime servono istituti miranti alla flessibilità sia nell'uso della manodopera, che nello stesso rapporto di lavoro. Tale esigenza si discosta dalla pura e semplice richiesta di assistenzialismo e di « reti di salvataggio » pubbliche. Il problema consiste nella evidente difficoltà a costituire un « cassa integrazione » per le imprese

artigiane. Tanto che nel decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, queste imprese sono penalizzate, a vantaggio di semplici imprese Srl, che possono ricorrere alla cassa integrazione straordinaria con relativa semplicità.

La presente proposta di legge intende contribuire a colmare tale vuoto legislativo. Si prevede il potenziamento di un istituto introdotto dall'Accordo interconfederale del 4 maggio 1988. Nel settore artigiano è stato istituito un fondo, finanziato dalle imprese, con quote di contribuzione basate sulla retribuzione oraria

contrattuale per dipendente. In caso di difficoltà dell'impresa, dovuta a cause obiettive come calamità naturali, interruzione delle fonti energetiche o altro, le risorse del fondo soccorrono l'azienda, comprendo gli oneri salariali anche in presenza di interruzione della produzione. In breve, si tratta di una forma di mutualità a sostegno del reddito dei lavoratori, strutturata in maniera simile alla cassa integrazione. L'istituto presenta numerosi vantaggi: sociali, finanziari, produttivi. E può assicurare un maggiore controllo, da parte delle stesse aziende interessate, sull'effettivo diritto all'integrazione salariale.

Nell'articolo 1 della presente proposta di legge si stabilisce che il fondo mutualistico sia assimilato dal punto di vista fiscale e contributivo ad un fondo integrativo. Non è infatti sostenibile una discriminazione, come avviene sulla base dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, tra i fondi destinati a previdenza o assistenza integrativa e gli accordi mutualistici.

L'altro grave limite allo sviluppo di questi fondi è costituito dall'incompatibilità, stabilita in via amministrativa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del trattamento erogato a seguito di accordi mutualistici contrattuali con l'indennità di disoccupazione ordinaria.

L'articolo 2 stabilisce la piena cumulabilità nel trattamento erogato dal fondo mutualistico con l'indennità di disoccupazione ordinaria. Questo non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato: il trattamento di disoccupazione ordinaria, garantisce soltanto la maturazione di contributi previdenziali « figurativi »; una disciplina analoga è prevista per l'indennità erogata dal fondo mutualistico. Non sono previsti incentivi diretti alle aziende ed ai lavoratori a carico dello Stato per aderire a fondi mutualistici; c'è

da notare che il decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, prevedendo la decadenza dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende che non rispettano tali istituti contrattuali, rappresenta un forte incentivo ad aderire a tali fondi.

Nel medesimo articolo si prevede la possibilità di cumulare l'integrazione, assicurata dal fondo anche con altri strumenti pubblici di sostegno al reddito del lavoratore.

Per rafforzare, estendere e consolidare l'istituto, si stabilisce la possibilità che gli accordi istitutivi amplino la partecipazione al fondo, e la gamma degli interventi, estendendo la competenza del fondo anche alle crisi aziendali. L'esperienza emiliana (Fondo EBER) dimostra l'efficacia di tale strumento, in caso di interruzione dell'attività lavorativa derivante da ristrutturazioni, processi di innovazione tecnologica interni all'impresa e da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sul luogo di lavoro.

Quando non espressamente prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria, l'articolo 3 prevede che gli accordi sindacali possano disporre l'obbligatorietà del versamento di somme a carico di datori di lavoro e lavoratori delle categorie interessate dall'accordo.

Si affida inoltre, con l'articolo 4, un importante ruolo alle regioni, cui è attribuita parte delle risorse del Fondo per l'occupazione (Fondo Borghini). La regione può, in tal modo, integrare il fondo di sostegno al reddito « fiscalizzando » una parte dei versamenti. Questi sono attualmente calcolati anche sulla quota di salario corrispondente al minimale contributivo; si propone di limitare il versamento dell'azienda calcolando la somma dovuta sul salario effettivamente corrisposto al lavoratore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Trattamento previdenziale e fiscale delle gestioni mutualistiche).

1. Alle somme versate e accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da accordi e contratti collettivi nazionali nel settore delle imprese artigiane per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali, si applica il trattamento previdenziale e fiscale previsto dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

2. Il comma 4 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 29 maggio 1991, n. 103, convertito, con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, è abrogato.

ART. 2.

(Compatibilità con ammortizzatori sociali).

1. L'erogazione di somme ai lavoratori in applicazione degli istituti contrattuali di cui alla presente legge non comporta la decadenza dai benefici dell'indennità di disoccupazione ordinaria, del trattamento di cassa integrazione guadagni o di altri trattamenti similari erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

ART. 3.

(Accordi sindacali).

1. Gli accordi sindacali di cui alla presente legge possono prevedere:

a) l'obbligatorietà del versamento di somme a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle categorie interessate dall'accordo;

b) interventi mutualistici di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti in caso di interruzione dell'attività lavorativa derivante da crisi aziendali, anche strutturali, ristrutturazioni, processi di innovazione tecnologica interni all'impresa nonché da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sul luogo di lavoro.

ART. 4.

(Finanziamento degli interventi).

1. Le regioni possono concorrere al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge:

a) attraverso la fiscalizzazione della quota di contributi a carico dei datori di lavoro, per un importo pari alla differenza tra il minimale contributivo e la retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente;

b) con propri finanziamenti, a favore dei fondi di cui alla presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ognuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.